



Comune di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111 - Fax 286874 - C.F. 00623530136

[N. 460](#) - 2014 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 460

Data: 15-07-2014

SETTORE : FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO : TRIBUTI E CATASTO

**OGGETTO: RISCOSSIONE COATTIVA ICI E TARSU DERIVANTE DA
ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO FINO AL 31.12.2014**

Istruttore: JOLE DOMENICAMARZIA GALLO

Responsabile del Procedimento: JOLE DOMENICAMARZIA GALLO

Direttore: ENRICO PECORONI

IL DIRETTORE DI SETTORE

Visto il D.L. 30.09.2005, n. 203 “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, ed in particolare art. 3 “Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione”, secondo il quale:

comma 24 “Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso:

a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;

b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti è effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale è regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le società cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che a tal fine può accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze”;

comma 25 “Fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.

comma 25-bis “Salvo quanto previsto al comma 25, le società di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le società da quest'ultima partecipate possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011. Le altre attività di cui al comma 4, lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e dalle società da quest'ultima partecipate a decorrere dal 1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica”.

Visto il D.L. 08.04.2013, n. 35 “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”, art. 10, comma 2 ter “Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e

disposizioni in materia di versamento di tributi locali, secondo il quale: “Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2014”, termine così da ultimo indicato dalla L. 27.12.2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2014), art. 1, comma 610;

Dato che

- tutti i provvedimenti di proroga che si sono susseguiti negli anni intervengono posticipando il termine del 31/12/2010, originariamente previsto dall'art. 3, commi 24 e 25 del D.L. 203/2005 fino al 31.12.204;
- entro tale data dovrebbe essere varata la riforma complessiva del sistema di riscossione delle entrate locali;
- il combinato disposto dei citati commi 24 e 25 attribuisce il beneficio di tale periodo di proroga transitorio a Equitalia e/o alle società beneficiarie del ramo d'azienda di Fiscalità locale delle cessate concessionarie, salvo diversa determinazione dell'Ente;

Atteso che per le province di Como e di Lecco, essendosi il Credito Valtellinese avvalso della facoltà concessa dal D.L. 203/2005, scorporando il ramo d'azienda di Rileno e conferendolo nella Creset – Servizi Territoriali S.p.A., il ruolo di Equitalia e le conseguenti prerogative in termini di proroga del regime concessorio vengono ricoperte da Creset S.p.A.

Dato atto che in virtù della citata normativa il concessionario, ex lege individuato, espleta il servizio di riscossione coattiva alle condizioni previste dal D.L. 13.04.1999, n. 112 “Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, con particolare riferimento all'art. 17 “Remunerazione del servizio”;

Considerato quindi di procedere per la riscossione coattiva degli avvisi di ICI e TARSU mediante il concessionario Creset – Servizi Territoriali S.p.A, ex lege individuato, secondo le condizioni previste D..13.04.1999, sopra citato, fino alla scadenza prevista per legge;

Dato atto che il concessionario è iscritto al n. 151 all'albo D.M.11.09.2000 n. 289 “Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”;

Atteso che il presente provvedimento, trattandosi di presa d'atto di una situazione ex lege, non è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013;

Visto l'art. 38 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di dare atto che il concessionario ex lege individuato per la riscossione coattiva dei tributi per la Provincia di Lecco è Creset – Servizi Territoriali S.p.A;
2. Di procedere quindi alla riscossione coattiva dell'imposta comunale sugli immobili (ICI e della tassa per i rifiuti solidi urbani (TARSU) mediante Creset – Servizi Territoriali S.p.A fino alla scadenza del 31.12.2014.

Il direttore del Settore
Enrico Pecoroni